



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 115

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Oggetto: Anagrafica FNOMCeO.

Cari Presidenti,

l'evoluzione normativa e giurisprudenziale è intervenuta in più occasioni in materia di pubblicità delle informazioni relative ai provvedimenti disciplinari inducendo la Federazione a rivalutare l'impostazione precedentemente adottata alla luce del principio stabilito dal DPR n.137/2012 che ha istituito l'Albo Unico Nazionale (AUN) decretando l'annotazione dei provvedimenti disciplinari sul medesimo Albo e di tutte quelle norme che hanno previsto provvedimenti di sospensione ex lege dall'esercizio professionale (DPR n.221/1950 art.43, DL n.185/2008 art.16, comma 7 – bis e s.m.i., DL n.44/2021 art.4, comma 7, DL n.138/2011 art.2, comma 5).

Il Comitato Centrale dopo un approfondimento ha ritenuto di temperare il principio della totale pubblicità dei provvedimenti disciplinari adottati con il principio stabilito dal novellato D. Lgs.196/2003 in materia di privacy che, in ordine all'utilizzo dei dati pubblici, ha previsto la possibilità di pubblicizzare i provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione (art.61, D. Lgs.196/2003 e s.m.i.).

Pertanto la FNOMCeO nel suo compito di indirizzo e coordinamento degli Ordini territoriali di cui all'art.7, comma 2, del D. Lgs.C.P.S. n.233/1946 e s.m.i. e in linea con le prerogative concernenti la tenuta dell'AUN di cui all'art.3 del DPR n.137/2012 uniforma la nuova gestione dell'Anagrafica della FNOMCeO alle seguenti regole:

1. Le sanzioni dell'avvertimento e della censura non sono annotate nell'Anagrafe pubblicamente visibile in quanto non condizionano l'esercizio professionale consistendo in richiami di lieve o più marcata portata all'osservanza dei doveri deontologici.
Sono però annotati nel data base AUN e pertanto gli Ordini devono evidenziarle nel campo apposito.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

2. Nell'Anagrafe pubblicamente visibile sono annotate:
- le sospensioni da 1 a 6 mesi divenute definitive.
 - le radiazioni divenute definitive.
 - le sospensioni derivanti dalle interdizioni ex art.8 Legge n.175/1992 divenute definitive.
 - le sospensioni ope legis ex art.43 del DPR n.221/1950. Nella tabella del flusso informativo si popola solo il campo della data iniziale e il campo della "motivazione inizio procedimento" con il riferimento di legge.
 - Le sospensioni amministrative eventualmente disposte dall'art. 2, comma 5 del DL 138/2011, dall'art.16, comma 7 – bis, del DL 185/2008, dall'art.4 del DL n.44/2021. Nella tabella del flusso informativo si popola solo il campo della data iniziale e il campo della "motivazione inizio procedimento" con il riferimento di legge relativo.

Sotto il profilo gestionale informatico dell'Anagrafica è necessario soffermarsi richiamando la massima attenzione sulla gestione delle Anagrafiche di ciascun Ordine, in particolar modo in vista del progetto Blockchain che a breve sarà applicato all'Anagrafica FNOMCeO.

In considerazione delle numerose incongruenze relative alle cancellazioni, sospensioni e radiazioni riscontrate tra i dati Albi degli Ordini territoriali, i dati dell'AUN e le informazioni comunicate dagli Omceo alla FNOMCeO, come autorità di cui all'art.2 del DPR n.221/1950, l'Ufficio CED ha individuato le problematiche più frequenti.

La prima delle cause si evidenzia nel non completamento delle operazioni necessarie quando si gestisce l'anagrafica rispetto ai dati relativi alle cancellazioni, sospensioni e radiazioni.

Gli operatori di sistema, pur codificando in maniera corretta tutti i campi del gestionale, non terminano la procedura verificando se il sanitario interessato risulti ancora attivo o non attivo nell'Anagrafica medesima.

Tale inosservanza determina che sull'AUN compaiono un discreto numero di professionisti sospesi, cancellati, radiati i quali risultano "attivi" a tutti gli effetti.

L'Ufficio ha avuto modo di verificare presso alcuni Omceo contattati l'assoluta inconsapevolezza della criticità nel proprio gestionale che genera incongruenze marcate per le informazioni rivenienti dall'AUN nei confronti dell'utenza, e per i numeri degli iscritti negli albi nei rapporti tra FNOMCeO e Ordini territoriali.

Pertanto si richiama l'attenzione affinché tutte le procedure relative alle cancellazioni, sospensioni, radiazioni siano **completate con l'inibizione dall'esercizio professionale del sanitario per il tempo relativo alle sanzioni comminate.** Senza tale codifica i dati dell'AUN presenteranno ovvi problemi di qualità che peraltro saranno conservati nello storico unitamente alle successive correzioni con il sistema Blockchain.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

Sempre in materia di dati da rendere pubblicamente visibili la Federazione ha rivalutato gli indirizzi forniti negli ultimi anni agli Omceo rispetto ai dati relativi alla formazione post universitaria.

A tale proposito sono state riconsiderate le disposizioni fornite con la Comunicazione n.49/2017 in relazione agli effetti prodotti negli ultimi anni sugli Albi degli Omceo territoriali. Si è evidenziata una difformità di condotta tra Ordini che hanno eliminato dagli albi l'annotazione dei Master universitari e quelli che continuano ad annotarli generando fondate contestazioni da parte degli iscritti in quanto non è garantita piena parità di trattamento in materia di pubblicità dei titoli nell'AUN.

E' inoltre stata riscontrata la scarsa popolazione del campo "specializzazione" che pur essendo un dato obbligatorio ai sensi dell'art.3 del DPR n.221/1950 a tutt'oggi risulta incompleto.

Pertanto vi segnalo di seguito le Linee guida sulla formazione post universitaria che sono adottate dalla FNOMCeO affinché gli Omceo adeguino il proprio gestionale anagrafico e provvedano alla popolazione dei campi sulla base delle regole sotto menzionate e la Federazione possa concretamente ottemperare al dettato del comma 4 dell'art.3 del DPR n.221/1950 e formare separati elenchi nominativi per ogni singola specialità.

Tutti i dati seguenti saranno resi pubblici nell'AUN.

1. i diplomi di specializzazione conseguiti a seguito dei corsi di specializzazione (DS) ai sensi dell'art. 3 del decreto n.270/2004;
 2. i diplomi di formazione specifica in medicina generale conseguiti dopo corso di formazione specifica in medicina generale ai sensi del D. Lgs. n.368/1999;
 3. gli attestati di formazione in medicina generale rilasciati ai sensi del Decreto ministeriale 10/10/1988 e ai sensi del D.Lgs.n.256/1991;
- di seguito sono indicati i dati facoltativi oggetto di diffusione nell'AUN individuati con il criterio della pubblicazione dei soli titoli di "Diploma" rilasciati dalle Facolta' di medicina e chirurgia e di odontoiatria e protesi dentaria di Università pubbliche e private riconosciute dal MUR
1. dottorato di ricerca (DR) ai sensi dell'art.3 del decreto n.270/2004 - rilascio del titolo accademico diploma;
 2. master universitari di 1° e 2° livello art.7, comma 4, del decreto n.270/2004 DM n.509/1999 - rilascio di titolo accademico diploma;
 3. corsi di perfezionamento che rilasciano diplomi di perfezionamento rilascio del titolo accademico diploma.

Ritengo utile sottolineare, a conclusione dell'argomento, che tutti i corsi di perfezionamento che rilasciano **attestati di perfezionamento non** devono essere inseriti come dati albo facoltativi ma solo nel fascicolo personale atteso che solo i corsi al termine dei quali è



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

rilasciato un diploma universitario garantiscono una formazione post universitaria quali/quantitativo parificata ai Master universitari di 1° e 2° livello e pertanto omogeneità nel trattamento dei dati relativi alla formazione degli iscritti e una corretta informazione nei confronti dei cittadini.

Eventuali altri titoli pertinenti e non eccedenti l'attività professionale svolta, conseguiti presso facoltà diverse da quelle sopra menzionate, potranno essere inseriti nel fascicolo personale del sanitario.

Colgo l'occasione per inviarvi i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli